

**MODIFICA**  
**CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA**

fra i Comuni di Borgone Susa di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo per l'istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio.

L'anno duemiladieci il giorno Venticinque del mese di MARZO presso la Sede Municipale del Comune di **SANT'AMBROGIO DI TORINO**

**TRA**

Il Comune di **SANT'AMBROGIO DI TORINO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **FRACCHIA Dario** nato a **TORINO (TO)** il **27.02.1957** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **86002450012** individuato dalla Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 07/10/2009 quale Comune Capo Convenzione

**E**

1. Il Comune di **BORGONE SUSA**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **ALPE Paolo** nato a **TORINO (TO)** il **19.08.1962** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **86501310014**
2. Il Comune di **BRUZOLO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **RICHIERO Mario** nato a **SUSA (TO)** il **12.09.1945** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01375760012**
3. Il Comune di **BUSSOLENO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra **ALLASIO Anna Maria** nata a **TORINO (TO)** il **25.01.1952** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **86501170012**
4. Il Comune di **CAPRIE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **TORASSO Gian Andrea** nato a **TORINO (TO)** il **22.09.1961** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01468480015**
5. Il Comune di **CHIANOCCO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **RUSSO Mauro** nato a **SUSA (TO)** il **27.08.1964** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01271840017**
6. Il Comune di **CHIUSA SAN MICHELE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **USSEGLIO Domenico** nato a **CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)** il **06.02.1942** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01734110016**
7. Il Comune di **CONDOVE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **LISTELLO Piero** nato a **CONDOVE (TO)** il **19.08.1949** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01468460017**

8. Il Comune di **MATTIE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **CATALANO Paolo** nato a **MINERVINO MURGE (BA)** il **12.12.1950** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **02057820017**
9. Il Comune di **SAN DIDERO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra **BELLONE Loredana** nata a **SUSA (TO)** il **27.01.1957** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **86501330012**
10. Il Comune di **SAN GIORIO DI SUSÀ**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **BAR Danilo** nato a **SUSA (TO)** il **05.05.1955** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01271860015**
11. Il Comune di **SANT'ANTONINO DI SUSÀ**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **FERRENTINO Antonio** nato a **NOCERA INFERIORE (SA)** il **13.03.1954** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01473430013**
12. Il Comune di **VAIE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **GIOBERTO Lionello** nato a **TORINO (TO)** il **30.07.1963** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01473450011**
13. Il Comune di **VILLAR FOCCHIARDO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. **CHIABERTO Emilio Stefano** nato a **VILLAR FOCCHIARDO (TO)** il **17.09.1958** residente per la carica presso il Comune che agisce in nome e per conto dello stesso Ente, C.F. **01375740014**

Premesso che:

- la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale 1° dicembre 2008 n° 32 all'oggetto: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della L.06..07.2002 n° 137)";
- l'art.4 prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai Comuni;
- con delibera della Giunta Regionale del 1° dicembre 2008 n°34-10229 sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 16.12.2008 n° 58-1031 è stato disposto di modificare una specificazione contenuta al punto 3 dell'allegato A) della deliberazione n° 34-10229 assunta il 1° dicembre 2008, sostituendo al settimo comma il seguente testo a stampa "o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Comune" con il seguente "*I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere*";
- il predetto art. 4 della L.R. n° 32/08 stabilisce che i Comuni istituiscano, ai sensi dell'art.148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata tale commissione;
- considerato che i Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo intendono istituire la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata

tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio**

I Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo in forma associata istituiscono un'unica Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi e per gli effetti delle finalità previste dalla L.R. n° 32 del 01.12.2008. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo.

### **Art. 2 – Sede della Commissione Locale per il Paesaggio**

Comune Capo convenzione è individuato dalla conferenza dei Sindaci, presso la cui sede si riunirà la Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata tra i Comuni sopra elencati.

### **Art. 3 – Durata in carica della Commissione Locale per il Paesaggio**

Il termine di durata della presente convenzione viene fissato in forma sperimentale in due anni con decorrenza dall'approvazione Regionale di competenza, con possibilità, prima della scadenza, di estendere la durata fino a cinque anni qualora l'esperienza sia stata positiva. Il mandato potrà essere rinnovato per una sola volta per altri cinque anni.

### **Art. 4 – Composizione e funzionamento della Commissione**

La Commissione è costituita da almeno tre componenti oltre due supplenti scelti tra soggetti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, nonché in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo.

La Commissione in occasione della seduta di insediamento nomina nel suo interno il Presidente, in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano di età. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Il componente della Commissione deve astenersi quando:

- a) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso a costruire o D.I.A.;
- b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non potranno essere contestualmente componenti della Commissione Edilizia e/o urbanistica dei comuni facenti parte della forma associata.

I componenti la Commissione Locale per il Paesaggio possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tale caso restano in carica fino a che la conferenza dei Sindaci non li abbia sostituiti.

I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

La decadenza è dichiarata dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 11.

I componenti della Commissione possono essere revocati con provvedimento motivato assunto dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 11.

I componenti della Commissione decaduti, dimissionari o revocati devono essere sostituiti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di dimissioni o dalla data del provvedimento di decadenza o revoca.

La Commissione Locale per il Paesaggio è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti (almeno due) e delibera con la maggioranza dei presenti.

La Commissione per ogni pratica sottoposta al suo esame dovrà esprimere un parere formale e debitamente motivato, facendo, altresì, menzione nel parere dell'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo in ordine all'obbligo di astensione.

La Commissione Locale per il Paesaggio potrà svolgere appositi sopralluoghi.

Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta, indicando luogo e data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento alla pratica o all'argomento trattato, il parere espresso con la relativa motivazione, la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è firmato dal segretario e dal Presidente della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.

#### **Art. 5 – Nomina della Commissione**

La nomina della Commissione Locale per il Paesaggio è di competenza della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 6 – Attribuzioni**

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.

La Commissione è tenuta, altresì, a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica, ovvero su richiesta delle Amministrazioni Comunali, per casi di particolare specificità e complessità paesaggistico ambientale.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la Commissione valuta:

- l'impatto estetico - visuale dell'intervento;
- il rapporto con il contesto;
- la qualità progettuale.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Alla Commissione, viene inoltre richiesto di esprimere parere vincolante, di cui all'art.49, ultimo comma, della L.R. n°56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale (ex art. 91bis L.R 56/77 e mod).

La Commissione dovrà rispettare i dettami di cui all'allegato "A" della DGR 34-10229 del 1/12/08, modificata con DGR 58-10313 del 16/12/08.

#### **Art. 7 – Convocazioni**

La Commissione, ai cui lavori assistono il Responsabile del Procedimento di ogni comune in qualità di segretario verbalizzante ed eventualmente, suo delegato, senza diritto di voto, si riunirà presso la sede del Comune capo convenzione ed esaminerà le pratiche distintamente per ogni Comune associato.

La Commissione viene convocata in modo permanente una volta al mese presso il Comune capo convenzione e la conferenza dei Sindaci deciderà, dietro interpellanza dei commissari il giorno e l'ora della convocazione: in assenza di pratiche da esaminare la Commissione non si riunisce. In tal caso il comune capo convenzione provvederà ad avvisare i componenti. In ogni caso la Commissione dovrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario al fine di assicurare il rispetto dei tempi assegnati dalla normativa vigente.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 8 – Responsabile del Procedimento Paesaggistico**

Ogni Comune dovrà nominare il proprio "Responsabile del procedimento paesaggistico".

Il Responsabile del Procedimento paesaggistico di ogni Comune svolgerà le seguenti funzioni:

- mettere a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere;
- acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla Commissione;
- acquisire il parere della Commissione da trasmettere al Responsabile del rilascio del titolo abilitativo;
- redigere il verbale della Commissione in qualità di funzionario verbalizzante.

#### **Art. 9 – Onorari e competenze**

Ai sensi dell'art.183 c.3 del D. Lgs. n. 42/2004 la partecipazione degli esperti alla Commissione Locale per il Paesaggio è gratuita.

Sarà riconosciuto un rimborso delle spese vive (rimborso carburante) sostenute dai componenti della Commissione il cui onere sarà suddiviso in parti uguali fra i Comuni aderenti .

#### **Art.10 – Diritti di segreteria**

Su indicazione della conferenza dei Sindaci viene istituito un diritto di segreteria, da corrispondere direttamente al comune a cui compete il rilascio finale del provvedimento paesaggistico. Tale diritto concorrerà alla copertura delle spese di cui al precedente art.9.

## Art.11 – Conferenza dei Sindaci

Al fine di garantire in maniera efficace e funzionale la forma convenzionale della Commissione, viene costituita la Conferenza dei Sindaci quale organo consultivo e decisorio. In sede di prima attuazione e allo scopo di avviare il funzionamento della Commissione, la Conferenza dei Sindaci si riunirà validamente con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni elencati all'art. 1 che abbiano già approvato la Convenzione stessa.

La Conferenza dei Sindaci provvede:

- ad individuare il Comune capo convenzione;
- a determinare il numero dei componenti della Commissione;
- alla nomina degli esperti componenti della Commissione Locale per il Paesaggio previa determinazione delle procedure di selezione e delle relative modalità di pubblicazione;
- all'adozione degli atti di revoca o decadenza e alla presa d'atto delle dimissioni dei componenti della Commissione;
- alla sostituzione dei componenti dimissionari, revocati o decaduti;
- alla presa d'atto di eventuali recessi dei Comuni e all'esame di eventuali richieste di ulteriori adesioni;
- alla proroga del primo periodo sperimentale fino al periodo massimo di cinque anni;
- al rinnovo, per una sola volta, per ulteriori cinque anni, previa adozione di apposita deliberazione consiliare da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

Alla Conferenza dei Sindaci parteciperà in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale del Comune capo convenzione o suo delegato.

## Art. 12 –Recesso e nuove adesioni

I Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo convengono di comune accordo di astenersi per tutta la durata di vigenza della presente convenzione, dall'adottare atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione, fatta salva la volontà di recesso unilaterale della medesima previa notifica della deliberazione consiliare di recesso, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nei termini di sei mesi antecedenti la data di decorrenza del recesso stesso.

Qualora altri Comuni manifestassero la volontà di aderire alla presente convenzione la relativa deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione dovrà essere trasmessa al Comune capo convenzione per i successivi adempimenti. La nuova adesione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

## Art. 13 – Rinnovo

I Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Focchiardo convengono di comune accordo sulla facoltà del rinnovo della presente convenzione, ove siano maturate reciproche esperienze positive, fatta salva ogni diversa disposizione legislativa ostativa sopravvenuta: a tal fine sarà necessaria apposita deliberazione di ciascun Comune.

Seguono le firme di:


1-Comune di BORGONE SUSA

Firma



2-Comune di BRUZOLO

Firma



3-Comune di BUSSOLENO

Firma Almona Allari

4-Comune di CAPRIE

Firma [Signature]

5-Comune di CHIANOCCO

Firma [Signature]

6-Comune di CHIUSA SAN MICHELE

Firma [Signature]

7-Comune di CONDOVE

Firma [Signature]

8-Comune di MATTIE

Firma Patrizio Paolo

9-Comune di SAN DIDERO

Firma [Signature]

10-Comune di SAN GIORIO DI SUSÀ

Firma [Signature]

11-Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO

Firma [Signature]

12-Comune di SANT'ANTONINO DI SUSÀ

Firma [Signature]

13-Comune di VAIE

Firma [Signature]

14-Comune di VILLAR FOCCHIARDO

Firma [Signature]